

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettera *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, della citata legge n. 196 del 2009, in materia di valutazione degli investimenti relativi a opere pubbliche. Atto n. 414 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio*) 83

ALLEGATO (*Nota depositata dal Governo*) 91

SEDE CONSULTIVA:

Legge comunitaria 2011. Emendamenti C. 4623 Governo (Parere alla XIV Commissione) (*Seguito dell'esame e rinvio*) 85

INDAGINE CONOSCITIVA:

Nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 2 Iniziativa popolare, C. 1951 Messina e C. 3865 Bersani, recanti « Principi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque e disposizioni per la ripubblicizzazione del servizio idrico » (*Deliberazione di una proroga del termine*) 86

SEDE REFERENTE:

Reintegrazione delle competenze dei comuni della regione Campania in materia di gestione del ciclo dei rifiuti solidi urbani. C. 4661 Iannuzzi (*Esame e rinvio*) 86

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 89

AUDIZIONI:

Audizione del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Corrado Clini, sulle linee programmatiche del suo dicastero (*Seguito dello svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione*) 90

AVVERTENZA 90

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 14 dicembre 2011. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI.
— Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti, Guido Imbrota.

La seduta comincia alle 12.10.

Schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettera *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, della citata legge n. 196 del 2009, in materia di valutazione degli investimenti relativi a opere pubbliche.

Atto n. 414.

(*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 6 dicembre 2011.

Il sottosegretario Guido IMPROTA osserva come lo schema di decreto legislativo in esame, al pari dell'altro atto del Governo iscritto all'ordine del giorno della Commissione, presenta almeno tre ambiti di possibile sovrapposizione con il quadro normativo vigente e con le misure annunciate dal Governo – e contenute nel cosiddetto « decreto salva Italia » – in ordine alla programmazione delle opere pubbliche, alla disciplina delle infrastrutture strategiche e degli studi di fattibilità delle opere infrastrutturali.

Ferma restando dunque, l'esigenza generale di procedere all'emanazione dei decreti legislativi previsti dalla legge di contabilità e finanza pubblica, ritiene utile sottoporre all'attenzione della Commissione una nota sul contenuto degli schemi di decreto in esame (*vedi allegato*), chiedendo di rinviare ad altra seduta l'espressione dei prescritti pareri della Commissione, al fine di addivenire in collaborazione con la Commissione alla definizione di provvedimenti che non ostacolino ma, al contrario, accelerino i tempi della realizzazione delle opere pubbliche e semplifichino le relative procedure amministrative.

Raffaella MARIANI (PD), nel dichiararsi d'accordo con la richiesta avanzata dal sottosegretario Improta di un breve rinvio dei tempi per l'espressione da parte della Commissione dei prescritti pareri sugli atti del Governo in titolo, segnala la necessità che tale supplemento di riflessione e di istruttoria sia proficuamente utilizzato per conseguire prioritariamente due obiettivi: da un lato, la semplificazione delle procedure e la velocizzazione dei tempi di realizzazione delle opere pubbliche e, dall'altro, l'approntamento dei nuovi e più adeguati strumenti, anche normativi, per porre il Parlamento in condizione di svolgere al meglio i propri compiti di indirizzo e di controllo in tema di politiche infrastrutturali.

Su quest'ultimo versante, nel citare gli esempi negativi – aggravatisi in questa legislatura – della inaccettabile lunghezza dei tempi di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale delle delibere CIPE in materia di infrastrutture e della opacità delle norme introdotte in materia di revoca di finanziamenti già stanziati per la realizzazione di talune infrastrutture strategiche – come è accaduto, ad esempio, nel caso della metropolitana di Parma –, rivolge un appello al Governo a procedere alla revisione del testo dei due provvedimenti in esame, tenendo conto anche delle segnalate esigenze ed operando in un rapporto stretto e proficuo con la Commissione e con i gruppi parlamentari in essa presenti.

Coglie, infine, l'occasione per segnalare al rappresentante del Governo che un'analogha e, se possibile, più acuta esigenza di un più stretto e più stabile rapporto fra Governo e Commissione, rispetto all'esperienza del precedente Governo e ad una fase politica ormai, fortunatamente, conclusa, riguarda la necessità di procedere ad una organica revisione del Codice degli appalti che, al di fuori di ogni logica contingente o emergenziale, persegua gli obiettivi strategici della semplificazione del quadro normativo e della sua stabilità e chiarezza, sentiti come urgenti e indifferibili sia dagli operatori del mercato che dai rappresentanti degli enti territoriali e delle comunità locali.

Il sottosegretario Guido IMPROTA, in risposta alle osservazioni svolte dal deputato Mariani, ritiene anzitutto opportuno portare a conoscenza della Commissione quanto deliberato dal CIPE il 6 dicembre scorso in ordine alla conferma di una serie di finanziamenti già stanziati per la realizzazione di opere ricomprese nel Programma delle Infrastrutture Strategiche di cui alla « legge obiettivo ». Si tratta, a suo avviso, di un atto importante che rappresenta un primo, fondamentale elemento di chiarezza su quali siano, in concreto, gli interventi infrastrutturali che, prioritariamente, beneficeranno degli stanziamenti necessari alla loro completa realizzazione. Al tempo stesso, ringrazia l'onorevole Ma-

riani per i giusti richiami all'esigenza di finalizzare l'approfondimento istruttorio e la riflessione anche sullo schema di decreto legislativo di cui all'atto del Governo n. 415 agli obiettivi al rafforzamento degli strumenti informativi a disposizione del Parlamento e alla semplificazione delle procedure e dell'attività delle amministrazioni pubbliche coinvolte. A questo proposito, precisa che l'approntamento, nei termini di cui al citato schema di decreto legislativo, della banca dati delle amministrazioni pubbliche presenta taluni profili di problematicità in rapporto al rischio concreto di farraginosità delle procedure e di duplicazione di strumenti già operanti, come la banca dati dell'Autorità di vigilanza sugli appalti e quella gestita dalla Struttura tecnica di missione del Ministero delle infrastrutture.

Con riferimento, infine all'ultimo dei temi opportunamente sollevato dall'onorevole Mariani, vale a dire quello relativo alla adeguatezza della disciplina in materia di definanziamento delle opere pubbliche, rileva che l'articolo 4 dello schema di decreto legislativo di cui all'atto del governo n. 415, laddove fonda la procedura di revoca dei finanziamenti sul concetto di mancato avvio della realizzazione dell'opera, appare, oggettivamente, troppo generico, non specificando in quali mancati fatti o atti si concretizzi l'indicato concetto di mancato avvio dell'opera.

Mauro LIBÈ (UdCpTP), scusandosi preventivamente per un intervento che esula dal tema concreto in discussione, chiede al rappresentante del Governo se corrisponda al vero la notizia dell'avvenuta soppressione nel corso dell'esame presso le Commissioni competenti in sede referente del decreto legge n. 201 del 2011 della norma che estendeva anche al settore autostradale la competenza regolatoria della istituenda *Authority* dei trasporti.

Il sottosegretario Guido IMPROTA conferma che tale notizia corrisponde a quanto effettivamente accaduto presso le Commissioni che stanno esaminando il richiamato provvedimento.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.20.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 14 dicembre 2011. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, Tullio Fanelli.

La seduta comincia alle 12.20.

Legge comunitaria 2011.

Emendamenti C. 4623 Governo.

(Parere alla XIV Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame degli emendamenti, riferiti al provvedimento in oggetto, trasmessi dalla XIV Commissione e di competenza della Commissione.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, avverte che sono stati trasmessi gli articoli aggiuntivi Gottardo 5.025 e 5.037 del Governo, presentati presso la XIV Commissione, sui quali la VIII Commissione è chiamata ad esprimere il prescritto parere.

Ricorda che al parere della Commissione sugli emendamenti trasmessi è riconosciuta una particolare efficacia vincolante. Nello specifico, segnala che, qualora la Commissione esprima parere favorevole su un emendamento, la XIV Commissione sarà tenuta ad adeguarsi al parere e potrà respingerlo solo per motivi attinenti alla compatibilità con la normativa comunitaria o per esigenze di coordinamento generale; qualora, invece, la Commissione esprima parere contrario, la XIV Commissione non potrà procedere oltre nell'esame dell'emendamento medesimo.

Ermete REALACCI (PD) chiede che la Commissione differisca l'espressione del

prescritto parere sulle proposte emendative trasmesse dalla Commissione di merito, al fine di dar modo ai deputati di approfondirne il contenuto e la portata degli effetti.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, verificata per le vie brevi la disponibilità dei gruppi ad accedere alla proposta dell'onorevole Realacci, rinvia alla prossima settimana l'espressione del prescritto parere sugli emendamenti trasmessi.

La seduta termina alle 12.25.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 14 dicembre 2011. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, Tullio Fanelli.

La seduta comincia alle 12.25.

Nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 2 Iniziativa popolare, C. 1951 Messina e C. 3865 Bersani, recanti «Principi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque e disposizioni per la ripubblicizzazione del servizio idrico».

(Deliberazione di una proroga del termine).

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, avverte che è stata acquisita l'intesa con il Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, ai fini di una proroga, fino al 28 febbraio 2012, del termine per la conclusione dell'indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 2 Iniziativa popolare, C. 1951 Messina e C. 3865 Bersani, recanti «Principi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque e disposizioni per la ripubblicizzazione del servizio idrico», secondo quanto concordato nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, del 10 novembre 2011.

Propone, quindi, di prorogare il termine dell'indagine conoscitiva sopra richiamata al 28 febbraio 2012.

La Commissione approva.

La seduta termina alle 12.30.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 14 dicembre 2011. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, Tullio Fanelli.

La seduta comincia alle 12.30.

Reintegrazione delle competenze dei comuni della regione Campania in materia di gestione del ciclo dei rifiuti solidi urbani.

C. 4661 Iannuzzi.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Salvatore MARGIOTTA (PD), *relatore*, ricorda che la Commissione oggi avvia l'esame di una proposta di legge finalizzata a reintegrare le competenze dei comuni della regione Campania in materia di gestione dei rifiuti, ponendo fine all'anomala situazione determinatasi in conseguenza dell'adozione, in questa legislatura, di misure che hanno spogliato i comuni campani delle citate competenze.

Fa presente che, nell'ambito della legislazione d'urgenza per fronteggiare l'emergenza rifiuti in Campania, l'articolo 11, commi 2 e 3, del decreto-legge n. 195 del 2009, ha attribuito alle amministrazioni provinciali, anche per il tramite di specifiche società provinciali, tutte le attività, ordinariamente affidate ai comuni, di raccolta, di trasporto, di trattamento, di smaltimento e di recupero dei rifiuti. Le citate società provinciali sono state altresì rico-

nosciute come soggetti preposti all'accertamento e alla riscossione della tassa (TARSU) o tariffa (TIA) per la gestione dei tributi. Si tratta, peraltro, di disposizioni non ancora entrate in vigore in virtù della proroga fino al 31 dicembre 2011 della precedente disciplina gestionale, operata, da ultimo, dall'articolo 1-*bis* del decreto-legge 196/2010. Per effetto di quest'ultimo provvedimento, infatti, le citate attività continuano ad essere gestite dai comuni campani secondo le tradizionali modalità e forme procedurali.

Segnala, peraltro, che nella relazione illustrativa della proposta di legge in esame si ricorda che il TAR di Salerno ha rimesso la questione di legittimità costituzionale del citato articolo 11, commi 1-3, del decreto-legge n. 195 del 2009, nel presupposto «che il trasferimento delle competenze relative alle attività del ciclo dei rifiuti dai comuni alle province, anche per la gestione della TARSU e della TIA, violerebbe gli articoli 11, 114, 117 e 118 della Costituzione: il comune sarebbe così completamente estromesso dalla cura di uno degli interessi primari delle comunità locali, la tutela dell'igiene e del decoro della città, con la restrizione ingiustificata e arbitraria dei principi di sussidiarietà e differenziazione delle funzioni pubbliche, sanciti dall'articolo 118 della Costituzione e con l'irrazionale creazione di un regime legislativo speciale applicabile solo in Campania e proprio nella fase di ritorno al sistema ordinario delle competenze, dopo anni di gestione commissariale e in stato di emergenza in tale regione».

Quanto al contenuto specifico della proposta di legge in esame, osserva che l'articolo 1, comma 1, prevede che, in attuazione del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 118 della Costituzione e in conformità a quanto previsto dalla legge regionale della Campania 28 marzo 2007, n. 4, siano i comuni campani ad esercitare le funzioni in materia di gestione del ciclo dei rifiuti nei rispettivi territori, ivi compresi l'accertamento, la riscossione e la gestione della TARSU e della TIA.

Al riguardo, aggiunge che l'articolo 10, comma 1-*bis* della legge regionale della

regione Campania n. 4 del 2007, come modificata dalla legge regionale n. 4 del 2008, dispone che «Il Piano regionale di gestione dei rifiuti (PRGR) riconosce, ricorrendone le condizioni di adeguatezza, ai comuni, singoli o associati, la possibilità di provvedere all'adempimento di funzioni connesse al servizio di gestione integrata dei rifiuti nei territori di rispettiva competenza. Il predetto modello gestionale, che deve conformarsi alle finalità strategiche degli strumenti di pianificazione regionale e provinciale, rappresenta l'attuazione, nell'ordinamento regionale, dei principi costituzionali di sussidiarietà e decentramento». Ricorda altresì che gli articoli 8 e 9 della medesima legge disciplinano le funzioni di province e comuni. In particolare, l'articolo 9, al comma 1, prevede che i comuni, nel rispetto della normativa statale vigente, concorrono, nell'ambito delle attività svolte a livello degli ambiti territoriali ottimali, alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati.

Segnala, infine, che l'articolo 14 del cosiddetto «decreto salva Italia» (decreto-legge n. 201 del 2011), in corso di esame alla Camera, istituisce, a decorrere dal 1° gennaio 2013, il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa dai comuni e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni. Al riguardo, ricorda che la VIII Commissione, nell'esprimere il prescritto parere sul citato decreto legge nella seduta del 9 dicembre 2011, ha sottolineato l'opportunità di procedere al coordinamento fra la disposizione di cui all'articolo 14 e la disciplina transitoria sulle competenze dei comuni in materia di gestione dei rifiuti nella regione Campania, anche procedendo ad una proroga al 31 dicembre 2012 della medesima disciplina transitoria.

In conclusione, ricorda che, ai sensi del comma 2 dell'articolo 1, i comuni possono provvedere all'esercizio delle funzioni a essi attribuite ai sensi del comma 1 singolarmente o in forma associata tramite convenzioni, ai sensi dell'articolo 30 del

decreto legislativo n. 267 del 2000 (T.U.E.L.). Lo stesso comma prevede, inoltre, che i comuni possono promuovere la conclusione di accordi di programma, ai sensi dell'articolo 34 del medesimo Testo unico, con gli enti sovraordinati per l'esercizio di funzioni di interesse sovracomunale.

Tino IANNUZZI (PD) ringrazia, anzitutto, il relatore per la chiara illustrazione della proposta di legge di cui è primo firmatario. Nel sottolineare, inoltre, l'assurdità e l'inaccettabilità dell'attuale quadro normativo, secondo il quale dal 1° gennaio 2012 tutte le attività di gestione dei rifiuti nella regione Campania saranno sottratte ai comuni per essere attribuite alle province, ricorda che la VIII Commissione, nel parere espresso sulla manovra finanziaria in corso di esame da parte della Camera, ha già sollecitato il Governo ad intervenire in materia, anche procedendo ad una proroga al 31 dicembre 2012 della richiamata disciplina transitoria. Rivolge, infine, un forte appello al Governo a farsi carico fin dalle prossime ore del problema in discussione, procedendo sul piano normativo a reintegrare i comuni campani nelle competenze in materia di gestione dei rifiuti, competenze che a tutti i comuni italiani sono riconosciute in aderenza al dettato e allo spirito delle norme costituzionali.

Alessandro BRATTI (PD), nell'associarsi alle considerazioni svolte dal relatore e dal collega Iannuzzi in ordine alla riattribuzione ai comuni campani di tutte le competenze in materia di gestione dei rifiuti, coglie l'occasione per segnalare al sottosegretario Fanelli l'urgenza di assumere provvedimenti altrettanto incisivi per far fronte agli effetti negativi di taluni provvedimenti assunti dal precedente Governo – quali l'abolizione degli AATO e la privatizzazione dei servizi pubblici locali – che rischiano di produrre la paralisi nell'attività amministrativa degli enti locali e in quella degli organismi di gestione dei rifiuti e del servizio idrico integrato.

Precisa, tuttavia, che, se è urgente che il Governo assuma iniziative, anche nor-

native, in tali ambiti, è altrettanto importante che tali iniziative siano assunte, diversamente da quanto accaduto in questa legislatura, in un costante e stretto rapporto con i rappresentanti delle autonomie locali e, ancor prima, con le Commissioni parlamentari competenti.

Mauro LIBÈ (UdCpTP), nell'associarsi a quanto già detto dai colleghi fin qui intervenuti, segnala tuttavia al sottosegretario Fanelli, ma anche al collega Iannuzzi, l'esigenza di porre fra le questioni prioritarie da affrontare nella discussione sulla situazione in Campania, quella relativa alle competenze e alle risorse necessarie per la realizzazione in tempi brevissimi di un moderno sistema di impianti, dalla cui efficacia dipende in gran parte il superamento definitivo della decennale situazione di emergenza. Segnala inoltre l'esigenza di operare un raccordo della normativa in materia di gestione dei rifiuti nella regione Campania e la nuova disciplina che ha anticipato al 2012 l'introduzione dell'IMU.

Manuela LANZARIN (LNP) ritiene che le questioni segnalate dal collega Bratti meritino la massima considerazione da parte del Governo. Le ormai imminenti scadenze derivanti dall'abolizione degli AATO e dalla privatizzazione dei servizi pubblici locali, rischiano infatti di produrre un'inaccettabile incertezza normativa che impedisce agli amministratori locali di continuare a garantire ai cittadini sul territorio servizi efficienti a costi contenuti. Nel dichiararsi d'accordo, inoltre, sulla proclamata necessità di restituire ai comuni campani le competenze in materia di gestione dei rifiuti, osserva però che assieme alle competenze vanno attribuite ad essi anche le connesse responsabilità, con adeguate sanzioni nei confronti di tutti quei sindaci ed amministratori locali che continuano a non rispettare gli impegni e i vincoli normativi necessari ad assicurare una corretta gestione del ciclo dei rifiuti.

Il sottosegretario Tullio FANELLI sottolinea come, mentre sia indubbia la ne-

cessità di procedere alla reintegrazione delle competenze dei comuni in Campania, non siano chiare le modalità attraverso le quali procedere a tale reintegrazione. In tale ottica ritiene che il testo della proposta di legge in esame possa sicuramente costituire una base di partenza per l'elaborazione di una normativa che metta ordine sulla gestione dei rifiuti in Campania.

Quanto poi alla questione della gestione del servizio idrico, fa notare come occorra procedere in sintonia con il Ministero per lo sviluppo economico, stante la necessità di affrontare anche il profilo della concorrenza in tale settore economico. L'intervento operato dal decreto legge in corso di esame alla Camera (DL n. 201 del 2011) che affida all'Autorità per l'energia elettrica e il gas le competenze della soppressa Agenzia per i servizi idrici in materia di tariffe del servizio idrico rappresenta, a suo avviso, un significativo passo avanti, anche se occorre definire numerose altre questioni sulle quali è opportuno procedere con particolare cautela.

Salvatore MARGIOTTA (PD) fa notare al sottosegretario Fanelli come sia necessario precedere celermente, considerato che il 31 dicembre 2011 scadrà il termine entro il quale le regioni dovranno provvedere all'individuazione degli organismi deputati ad assumere le funzioni delle sopresse Autorità di ambito territoriale.

Ermete REALACCI (PD) rileva la necessità che il Governo provveda a prorogare il termine del 31 dicembre 2011 che segna il passaggio in Campania delle funzioni in materia di rifiuti alle società provinciali.

Con riferimento poi al tema dell'acqua, fa notare come anche in tale ambito occorra procedere speditamente. In tale prospettiva le disposizioni già richiamate recate dal decreto legge n. 201 del 2011, che affidano all'Autorità per l'energia elettrica e il gas le competenze in materia tariffaria sono degne di apprezzamento, anche se occorrerà pensare ad un rafforzamento della struttura considerato che

l'acquisizione delle competenze in materia di tariffa del servizio idrico condurrà inevitabilmente l'Autorità ad un confronto con numerosi operatori del settore. Conclude sottolineando come vada anche verificato quale sarà il ruolo che il Ministero dell'Ambiente giocherà sulla qualità del bene dell'acqua.

Tino IANNUZZI (PD), intervenendo per una precisazione, dichiara di prendere atto della positiva volontà espressa dal sottosegretario Fanelli di intervenire sulla questione in discussione. Ribadisce tuttavia, da un lato, l'urgenza assoluta di tale intervento e, dall'altro, la necessità che esso non si limiti ad una proroga della disciplina transitoria in vigore fino al 31 dicembre prossimo, ma reintegri stabilmente i comuni campani nelle competenze ad essi spettanti. Riconosce, infine, che la questione sollevata dal collega Libè è fondata, anche se non ha lo stesso carattere di urgenza di quella affrontata dalla proposta di legge in esame.

Mauro LIBÈ (UdCpTP) ribadisce quanto già detto sia in ordine alla questione dell'impiantistica sia in ordine alla questione del coordinamento con la disciplina dell'IMU.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.10.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.10 alle 13.20.

AUDIZIONI

Mercoledì 14 dicembre 2011. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI, indi del vicepresidente Roberto TORTOLI. — Intervengono il Ministro dell'ambiente e

della tutela del territorio e del mare, Corrado Clini, e il sottosegretario di Stato per l'ambiente e per la tutela del territorio e del mare, Tullio Fanelli.

La seduta comincia alle 14.10.

Audizione del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Corrado Clini, sulle linee programmatiche del suo dicastero.

(Seguito dello svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione).

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda che nella precedente seduta il Ministro Clini aveva svolto una relazione sul tema oggetto dell'audizione.

Intervengono, per formulare quesiti ed osservazioni, i deputati Mauro LIBÈ (UdCpTP), Guido DUSSIN (LNP), Renato Walter TOGNI (LNP), Raffaella MARIANI (PD), Salvatore MARGIOTTA (PD), Tino IANNUZZI (PD), Elisabetta ZAMPARUTTI (PD), Gianluca BENAMATI (PD), Chiara BRAGA (PD), Roberto MENIA (FLpTP), Carmen MOTTA (PD), Ermete REALACCI

(PD), Rodolfo Giuliano VIOLA (PD), Agostino GHIGLIA (PdL), Antonino Salvatore GERMANÀ (PdL) e Roberto TORTOLI (PdL)

Il Ministro Corrado CLINI fornisce ulteriori precisazioni.

Roberto TORTOLI, *presidente*, ringrazia il Ministro e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 16.10.

N.B.: Il resoconto stenografico dell'audizione è pubblicato in un fascicolo a parte.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere e), f) e g) della citata legge n. 196 del 2009, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e di costituzione del « Fondo opere » e del « Fondo progetti » Atto n. 415.

ALLEGATO

Schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettera a), b), c) e d), della citata legge n. 196 del 2009, in materia di valutazione degli investimenti relativi a opere pubbliche (Atto n. 414).

NOTA DEPOSITATA DAL GOVERNO

1. In attuazione della delega conferita con l'articolo 30, comma 8, della legge n. 196 del 2009 sono stati predisposti due distinti schemi di decreti legislativi:

l'A.G. n. 414, in materia valutazione degli investimenti relativi a opere pubbliche;

l'A.G. n. 415 in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e di costituzione del Fondo opere e del Fondo Progetti.

i testi in esame solo in parte accolgono le osservazioni già formulate da questo Ministero con la nota dell'Ufficio legislativo in data 20 settembre 2011 e necessitano comunque di un maggiore coordinamento con la vigente disciplina in materia di programmazione e monitoraggio delle infrastrutture, ordinarie e strategiche.

2. In particolare, quanto all'A.G. n. 414, prevede che ogni Ministero:

rediga con cadenza triennale un Documento pluriennale di pianificazione (articolo 2), in conformità alle linee guida previste dall'articolo 8;

provveda ad effettuare una valutazione ex ante dei fabbisogni di infrastrutture e servizi (articolo 3), alla quale è dedicata la prima sezione del Documento pluriennale di pianificazione;

provveda – attraverso gli studi di fattibilità – ad effettuare una valutazione ex ante delle singole opere (articolo 4);

provveda – sulla base della valutazione ex ante dei fabbisogni di infrastrutture e servizi e della valutazione ex ante delle singole opere – nella seconda parte Documento pluriennale di pianificazione a selezionare in via definitiva le opere da includere nel Documento stesso (articolo 5), precisando che «le opere non incluse nel Documento o nelle relazioni annuali non possono essere ammesse a finanziamento», facendo comunque salva la disciplina in materia di finanza di progetto di cui all'articolo 153, commi 19, 19-bis e 20 del codice degli appalti;

provveda ad effettuare una valutazione ex post delle opere (articolo 6), alla quale è dedicata la terza sezione del Documento pluriennale di pianificazione;

affidi l'attività di valutazione ad organismi indipendenti (articolo 7), individuati nei Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici di cui all'articolo 1 della legge n. 144/1999;

garantisca ampia trasparenza ai processi di pianificazione, realizzazione e valutazione delle opere attraverso un'apposita sezione del proprio Sito istituzionale (articolo 9);

trasmetta gli atti relativi ai predetti processi alla Corte dei conti ai fini dell'attività di referto di cui all'articolo 3, comma 4 della legge n. 20/1994.

3. Tale disciplina va a sovrapporsi a quella già vigente in materia di:

Programmazione dei lavori pubblici, contenuta nelle disposizioni generali di cui all'articolo 128 del codice degli appalti ed agli articoli 11 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010, nonché in disposizioni speciali come l'articolo 33, comma 3, della legge n. 183/2011.

A tal riguardo – oltre ad evidenziare che non è stata accolta la richiesta dell'Ufficio legislativo di far espressamente salva nel testo dello schema di provvedimento la disciplina posta dall'articolo 128 del codice degli appalti e dagli articoli 11 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010 (disciplina richiamata solo nella relazione illustrativa) – si deve ribadire l'esigenza di chiarire i rapporti tra la prima e la seconda sezione del Documento pluriennale di pianificazione di cui all'articolo 2 e il Programma triennale di cui al predetto articolo 128.

Emblematico al riguardo appare il confronto tra l'articolo 3, comma 2, lettera e), dello schema di provvedimento, ove genericamente si prevede che la prima sezione del Documento contiene « le priorità d'intervento, i criteri e le valutazioni attraverso i quali le stesse sono state definite », senza specificare l'esistenza di priorità predefinite a livello normativo. Infatti l'articolo 128, comma 3, non solo già prevede che « il programma triennale deve prevedere un ordine di priorità », ma specifica altresì che « nell'ambito di tale ordine sono da ritenere comunque prioritari i lavori di manutenzione, di recupero del patrimonio esistente, di completamento dei lavori già iniziati, i progetti esecutivi approvati, nonché gli interventi per i quali ricorra la possibilità di finanziamento con capitale privato maggioritario ». Inoltre l'articolo 33, comma 3, della legge n. 183/2011 – nell'assegnare al Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 88/2011, una dotazione finanziaria di 2.800 milioni per l'anno 2015 per il periodo di programmazione 2014-2020 – prevede che tale dotazione debba essere destinata « prioritariamente alla prosecuzione di interventi indifferibili infrastrutturali, non-

ché per la messa in sicurezza di edifici scolastici, per l'edilizia sanitaria, per il dissesto idrogeologico e per interventi a favore delle imprese sulla base di titoli giuridici perfezionati alla data del 30 settembre 2011, già previsti nell'ambito dei programmi nazionali per il periodo 2007-2013 ».

Programmazione delle infrastrutture strategiche, contenuta nelle disposizioni di cui all'articolo 1 della legge n. 443/2001 e all'articolo 161 del codice degli appalti. A tal riguardo occorre evidenziare che nell'articolo 2, comma 7, dello schema di decreto è stata recepita la richiesta dell'Ufficio legislativo di precisare che per le infrastrutture strategiche il Documento pluriennale di pianificazione è costituito dall'Allegato infrastrutture di cui all'articolo 2 della legge n. 39/2011, integrato dai criteri di valutazione di cui agli articoli 3, 4, 5, 6 e 7 dello schema di decreto.

Tuttavia occorre evidenziare che la V Commissione della Camera nella seduta del 7 dicembre 2011 ha condizionato il proprio parere favorevole alla sostituzione del primo periodo dell'articolo 2, comma 7, con il seguente: « Per le opere relative alla realizzazione delle infrastrutture strategiche e degli insediamenti produttivi di cui alla Parte 11, Titolo III, Capo IV del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il Documento è costituito dal programma di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, integrato ai sensi degli articoli 3, 4, 5, 6 e 7 del presente decreto ».

Inoltre si deve rilevare che anche per le infrastrutture strategiche si pone l'esigenza di chiarire i rapporti con la disciplina posta dall'articolo 161 del codice degli appalti, proprio con riferimento al tema della priorità degli interventi, sul quale è da ultimo intervenuto il decreto legge n. 201/2011. Infatti – come rilevato anche dalla Struttura Tecnica di Missione – l'articolo 161, comma 1-bis, del codice degli appalti (come sostituito dall'articolo 41, comma 1, del decreto legge n. 201/2011) prevede che « Nell'ambito del pro-

gramma di cui al comma 1, il Documento di finanza pubblica individua, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, l'elenco delle infrastrutture da ritenersi prioritarie sulla base dei seguenti criteri generali: *a)* coerenza con l'integrazione con le reti europee e territoriali; *b)* stato di avanzamento dell'*iter* procedurale; *c)* possibilità di prevalente finanziamento con capitale privato » (1).

Studi di fattibilità, contenuta nell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010 e nell'articolo 161, comma 1-*quater*, del codice degli appalti (introdotto dall'articolo 41, comma 1, del decreto legge n. 201/2011), rispettivamente in materia di lavori pubblici e di infrastrutture strategiche.

A tal riguardo occorre adeguare il testo dello schema di provvedimento alla disposizione del suddetto articolo 161, comma 1-*quater*, secondo il quale « Al fine di favorire il contenimento dei tempi necessari per il reperimento delle risorse relative al finanziamento delle opere di cui al presente capo e per la loro realizzazione, per ciascuna infrastruttura i soggetti aggiudicatori presentano al Ministero lo studio di fattibilità, redatto secondo modelli definiti dal Cipe e comunque conformemente alla normativa vigente ».

4. Passando all'A.G. n. 415, particolare rilievo assume la disciplina del « definanziamento per mancato avvio dell'opera » posta dall'articolo 4 dello schema di decreto. A tal riguardo si deve rilevare che se, da un lato, è stata accolta la richiesta del concerto di questo Ministero, formulata con la nota dell'Ufficio legislativo in data 20 settembre 2011, dall'altro, non sono state accolte le ulteriori richieste formulate con tale nota e finalizzate a porre in rilievo:

(1) Il previgente comma 1-*ter* dell'articolo 161 disponeva che « Nell'ambito del programma di cui al comma 1 sono da ritenere prioritarie le infrastrutture già avviate, i progetti esecutivi approvati, nonché gli interventi per quali ricorre la possibilità di finanziamento con capitale privato, sia di rischio che di debito, nella misura maggiore possibile ».

l'esigenza di precisare nel testo dello schema di provvedimento che, nell'adozione del D.P.C.M. di cui all'articolo 4, comma 1 – recante i « criteri per la definizione di un sistema di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti » – occorre tener conto delle procedure già in essere, indicate dall'articolo 32 del decreto legge n. 98/2011, convertito dalla legge n. 11/2011 (procedure richiamate solo nella relazione illustrativa);

l'esigenza di specificare, sempre all'articolo 4, dello schema di decreto, che il mancato avvio dell'opera (ossia il fatto che determina il definanziamento della stessa) consiste nel mancato avvio della progettazione o, al più, nel mancato avvio della procedura di affidamento dell'opera.

Inoltre appare condivisibile il rilievo formulato dalla V Commissione della Camera nella seduta del 7 dicembre 2011, nel corso della quale è stato evidenziato che l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha segnalato la necessità di coordinare la nuova disciplina in materia di monitoraggio con quella della banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 62-*bis* del Codice dell'amministrazione digitale (articolo aggiunto dall'articolo 44, comma 1, del Decreto Legislativo n. 235/2010), secondo il quale « per favorire la riduzione degli oneri amministrativi derivanti dagli obblighi informativi ed assicurare l'efficacia, la trasparenza e il controllo in tempo reale dell'azione amministrativa per l'allocazione della spesa pubblica in lavori, servizi e forniture, anche al fine del rispetto della legalità e del corretto agire della pubblica amministrazione e prevenire fenomeni di corruzione, si utilizza la « Banca dati nazionale dei contratti pubblici » (BDNCP) istituita, presso l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, della quale fanno parte i dati previsti dall'articolo 7 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e disciplinata, ai sensi del

medesimo decreto legislativo, dal relativo regolamento attuativo ».

Da ultimo occorre rammentare che – in ossequio all’articolo 163, comma 1, del decreto legislativo n. 163/2006, che affida al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti anche il compito, di svolgere le attività di supporto necessarie per la

vigilanza, da parte del CIPE, sulla realizzazione delle infrastrutture strategiche – è stata da tempo istituita una apposita banca dati aggiornata trimestralmente dai Responsabili Unici del Procedimento, per il monitoraggio delle opere inserite nel programma delle infrastrutture strategiche.